



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 64 – 17 MAGGIO 2024

Riunione del 08 Maggio 2024

**64.23.24 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI
CONFRONTI DI:**

- Sig. **P. P.**
- **S.S. POLISPORTIVA GORLAGO ASD** in persona del Presidente p.t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine Componente

Con atto di deferimento relativo al procedimento Reg. n. 66/23-24, la Procura Federale chiedeva al Tribunale Federale di instaurare un procedimento disciplinare nei confronti di:

- **P. P.:** *“per aver, a seguito della gara under 19 n. 2500 tra Polisportiva Gorlago A.S.D. e Rumelca Volley Almevilla del 14.01.2024, inviato un messaggio dal contenuto offensivo all’arbitro che ha diretto la gara, mediante il social network Instagram, con violazione delle seguenti disposizioni: artt. 9 e 16 Statuto FIPAV; art. 19 RAT FIPAV, artt. 1, 74, 102 lett. F) Regol. Giur. FIPAV; artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, artt. 1 e 5, Codice Etico Fipav”;*

- **Polisportiva Gorlago A.S.D.:** *“a titolo di responsabilità indiretta ex art. 76 Reg. Giur.”;*

Il Tribunale Federale disponeva la convocazione degli incolpati per l’udienza del 08 Maggio 2024 in videoconferenza.

Alla predetta udienza si collegava, per la Procura, l’Avv. Umberto Pantanella. Nessuno risultava collegato per gli incolpati.

Il Procuratore Federale, dopo illustrazione dell’atto di deferimento, concludeva per la dichiarazione di responsabilità disciplinare degli incolpati proponendo la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi tre a carico dell’atleta P. P. e la multa di euro 300.00 (trecento//00) a carico della società;





il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;

IL TRIBUNALE FEDERALE

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione del rappresentante della Procura Federale e delle conclusioni dallo stesso rassegnate;
- Preso atto della documentazione del procedimento;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dall'esposto del Comitato territoriale di Bergamo del 22.01.2024 in cui si segnalava che, a seguito della gara under 19 n. 2500 tra Polisportiva Gorlago A.S.D. e Rumelca Volley Almevilla del 14.01.2024, il tesserato/atleta P. P. aveva inviato un messaggio dal contenuto potenzialmente offensivo all'arbitro che aveva diretto la gara, mediante il social network Instagram, di cui si allegava la relativa documentazione.

La Procura Federale, pertanto, dopo aver acquisito gli atti di cui all'esposto, inoltrava agli incolpati, ritenuti sufficientemente provati gli elementi di colpevolezza e di possibile rilevanza disciplinare a carico degli stessi, esaurita così la fase istruttoria, rituale comunicazione di conclusione delle indagini all'esito della quale non perveniva alcuna deduzione difensiva.

La Procura Federale, ritenendo quindi sussistenti gli elementi di colpevolezza e di possibile rilevanza disciplinare a carico degli incolpati, li deferiva innanzi a questo Tribunale con i capi di incolpazione riportati in epigrafe.

Premesso quanto sopra, il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato compiutamente la documentazione oggetto del presente procedimento ritiene di condividere le argomentazioni svolte dalla Procura Federale in merito alla condotta contestata.

Infatti, risulta compiutamente provato e non contestato che il tesserato P. P. abbia inviato all'arbitro dell'incontro della gara under 19 n. 2500 tra Polisportiva Gorlago A.S.D. e Rumelca Volley Almevilla del 14.01.2024, tramite il social network Instagram, un messaggio del seguente tenore: "Complimenti per stasera ottima prestazione da arbitro", quale affermazione che, pur non contenendo alcuna apparente offesa o ingiuria, deve ritenersi nella sostanza assolutamente canzonatoria e offensiva.



Oltretutto, a prescindere da qualsiasi aspetto offensivo o diffamatorio che riguarda la vicenda in esame, il Tribunale ritiene che la condotta contestata, in ogni caso, integri di per sé illecito disciplinare. Infatti, quel che il Tribunale intende comunque censurare, deve riferirsi alle improprie modalità con cui il messaggio è stato veicolato dall'atleta: l'utilizzo dei social, al termine di una gara, per mostrare nei confronti dell'arbitro un proprio disappunto da parte di un atleta, integra senza dubbio alcuno la violazione dei principi di lealtà e probità sportiva a cui ogni tesserato ha il preciso obbligo di uniformarsi.

Al riguardo appare opportuno rammentare che il vincolo associativo che lega i tesserati alla Federazione sportiva di appartenenza implica lo specifico onere di rispettare ed accettare le decisioni degli organi delegati ad assumerle, servendosi delle apposite procedure federali per segnalare eventuali anomalie e/o irregolarità, non potendosi attribuire a diversi canali di comunicazione, peraltro privati, le suddette finalità.

Ben poteva, infatti, l'incolpato, proporre pacificamente ogni eventuale doglianza o critica in merito all'arbitraggio della gara nei modi circoscritti e nelle forme riconosciute dall'ordinamento federale, in ogni caso secondo canoni civili a cui ogni associato si deve attenere.

L'affermazione di responsabilità in capo al Sig. P. P. comporta la conseguente sanzione a carico della Polisportiva Gorlago A.S.D. per responsabilità indiretta, ai sensi dell'Art. 76 Reg. Giur.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico del tesserato P. P. la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 2 (due).

Delibera di infliggere al sodalizio Polisportiva Gorlago A.S.D., in persona del suo Presidente pro tempore, la multa di euro 100,00 (cento/00) per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 76 Reg. Giur.

Roma, lì 15 Maggio 2024.

Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 17 Maggio 2024